



## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### UNDICESIMA LEGISLATURA

#### TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)

Testo di legge relativo a:

#### **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, N. 11 "DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO"**

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del **progetto di legge regionale n. 158** d'iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Formaggio, Pavanetto, Piccinini, Polato, Razzolini e Speranzon

Licenziato il **1-03-2023** nella seduta **n. 82** con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 45	38	0	7
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Enoch Soranzo. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, N. 11  
“DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO”

*Relatore il Consigliere Enoch Soranzo*

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri*

*La modifica normativa della L.R n° 11/2002 trova la sua genesi nella forte sofferenza che vive il comparto fieristico frutto del combinato disposto della epidemia da Covid 19, che ha paralizzato il settore per due anni, e della recente “fuga” di alcune manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale come “Auto e Moto d’Epoca” verso sistemi fieristici contermini più attrattivi. Il sistema fieristico nazionale, nel quale quello veneto è inserito, è uno strumento di grandissima importanza per la nostra economia: ogni anno il comparto italiano coinvolge circa 200.000 espositori e 20 milioni di visitatori, genera affari per 60 miliardi di euro e dà origine al 50% delle esportazioni delle imprese che vi partecipano. Numeri importanti che crescono se consideriamo anche l’indotto come trasporti, ricettività e ristorazione. A livello mondiale, secondo i dati UFI nel 2018 le 32.000 fiere hanno generato un impatto economico pari a 275 miliardi di euro, contribuendo per 167,2 miliardi sul Pil mondiale. Un contesto in cui il nostro Paese si posiziona al quarto posto, con un peso rilevante nell’economia italiana.*

*Collocata la questione nella giusta cornice economica, ecco dunque la necessità di aggiornare il modello fieristico veneto dato dalla L.R n° 11/2002, che è un asset strategico della nostra economia veneta anche a livello occupazionale, prevedendo l’istituzione di un “Tavolo per il sistema fieristico regionale” per una co-progettazione del sistema fieristico regionale tra la componente politica, la componente amministrativa dirigenziale e le associazioni di categoria. Un lavoro sinergico per una programmazione fieristica efficiente ed efficace.*

*Ricordiamo che l’epidemia Covid 19 che ha imposto forzatamente il ricorso alle nuove tecnologie per sopperire ai mancati eventi in presenza, di converso ha aperto per le imprese una dimensione nuova multimediale di esposizione del prodotto e di contatto con la clientela anche potenziale. Di qui la necessità di ammodernare le sedi fieristiche e le infrastrutture ad esse connesse per renderle vie più attrattive per gli espositori, per i visitatori, per gli investitori.*

*Tutte problematiche che affrontate in una ottica dialogica in sede di Tavolo Regionale con una vision condivisa e glocal, sarebbero sicuramente di più facile realizzazione ed attuazione.*

*Unitamente a questa misura normativa, si è normata anche la possibilità che la Regione possa concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. Questo al fine di acquisire nuovi espositori interessati alla “vetrina” Veneto, ma anche per promuovere sui mercati esteri, attraendo investitori e compratori, nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale.*

*Tempi straordinari richiedono misure straordinarie: con questo spirito questo PdL che mutua delle buone prassi già in vigore in altre Regioni, si appresta alla Vs. approvazione.*

*La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Sesta Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 1 marzo 2023 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 158 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Pan, Cecchetto con delega Possamai, Puppato con delega Dolfin, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia con delega Gerolimetto, Centenaro, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.*

*E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Enoch Soranzo. Correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, N. 11  
“DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO”

**Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11  
“Disciplina del settore fieristico”.**

1. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

*“Art. 11 bis - Tavolo per il sistema fieristico regionale*

*1. È istituito il Tavolo per il sistema fieristico regionale, di seguito denominato “Tavolo” quale strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e delle attività realizzate dal sistema degli enti fieristici del Veneto, al fine di individuare strategie di azione e di interventi regionali in materia di sistema fieristico.*

*2. Il Tavolo è costituito presso la struttura individuata dalla Giunta regionale ed è composto da:*

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sistema fieristico, o suo delegato, che lo presiede;*
- b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, commercio estero e promozione del sistema economico, o suo delegato;*
- c) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di turismo, attività produttive, fiere e promozione economica ed internazionalizzazione;*
- d) un rappresentante per ciascuno degli enti fieristici del Veneto;*
- e) un rappresentante designato d'intesa fra ANCI, URPV e delegazione regionale del Veneto dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);*
- f) un rappresentante, esperto in materia, designato d'intesa fra le associazioni di categoria interessate e maggiormente rappresentative del sistema economico regionale.*

*3. Ai componenti del Tavolo spetta per ogni giornata di partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti.”.*

**Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11  
“Disciplina del settore fieristico”.**

1. Dopo l'articolo 11 bis come introdotto dall'articolo 1 della presente legge è inserito il seguente:

*“Art. 11 ter - Iniziative promozionali e di sostegno al sistema degli enti fieristici del Veneto*

*1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sui mercati italiano ed esteri del sistema fieristico regionale.*

*2. A tal fine sono ammesse a contributo regionale, in particolare le seguenti iniziative degli enti del sistema fieristico regionale:*

- a) attività su mercati esteri, al fine di acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto;*
- b) promozione sui mercati di nuove manifestazioni ed eventi fieristici con svolgimento sul territorio regionale;*

c) *qualificazione ed ammodernamento, anche tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture;*

d) *sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico;*

e) *promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e di fruitori;*

3. *La Giunta regionale definisce modalità e termini per la presentazione delle domande, tipologie di spese ammissibili in relazione alle diverse categorie di intervento, modalità di erogazione e la disciplina e procedure di revoca del contributo.*

4. *Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, o a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in tale caso gli effetti del presente articolo sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dell'avviso in ordine alla avvenuta acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea.”.*

### **Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e

competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.

## INDICE

Art. 1 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.....	3
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4